

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA', DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO.

### DELIBERAZIONE N. 2

**Oggetto:** D.Interm. 82761/2014, art. 2: aziende e lavoratori destinatari degli interventi del Fondo.

### IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

Seduta del 6 NOV. 2015

- **Visto** l'art. 3, comma 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi del quale la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- **Visto** il D.Interm. 20 giugno 2014 n. 82761, contenente il Regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, che ha adeguato il preesistente Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo istituito con D.Interm. n. 157/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- **Visto** l'art. 46, lett. q del D. Lgs n. 148/2015, che ha abrogato i commi 1, da 4 a 19 ter e da 22 a 45, dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- **Visto** l'art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015, che prevede la costituzione obbligatoria di fondi di solidarietà bilaterali, per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del predetto decreto, in

relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

- **Considerato** che la disciplina contenuta nel citato art. 26 deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell'abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo;
- **Considerato** che, a norma dell'art. 46, comma 5 del D. Lgs. n. 148/2015, i rinvii all'art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il Decreto Interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015;
- **Considerato** che l'art. 2 del D.Interm. n. 157/2000 stabiliva che "il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 28, legge 23/12/1996 n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:  
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;  
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione";
- **Considerato** che l'art. 2 del D.Interm. n. 82761/2014 stabilisce espressamente che "il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all'art. 2 del D.Interm. n. 157/2000;
- **Considerato** che con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 ottobre 2013 le parti, nell'individuare l'ambito di applicazione del citato Decreto, hanno inteso riferirsi esclusivamente al contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
- **Rilevata** l'esigenza di individuare quali siano le aziende di credito cooperativo da ritenere legittime destinatarie degli interventi del Fondo, sia per ciò che concerne l'obbligo contributivo sia per ciò che concerne i lavoratori dipendenti delle stesse che possono fruire degli specifici interventi del Fondo;


## DELIBERA

Tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall'art. 2 del D.Interm. 82751/2014 nonché, delle intenzioni delle parti stipulanti il succitato accordo collettivo, sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo, tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

